



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Conerobus S.p.a.

nella seduta del 09/10/2025

Sommario

1. La tipologia dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs 231/2001.	3
Omicidio colposo (art. 589 c.p.).	3
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).	3
2. Soggetti responsabili e destinatari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	4
3. Le attività sensibili.	5
4. Principi generali di comportamento.....	6
4.1 Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia.....	6
4.2 Obblighi dei destinatari.	8
4.3 Divieti.....	10
5. Protocolli specifici di prevenzione.....	10
5.1 Identificazione delle responsabilità.	11
5.2 Servizio di prevenzione e protezione	11
5.3 Delega di funzioni	12
5.4 Sistema aziendale di gestione della sicurezza.	12
5.5 Valutazione dei rischi.	13
5.6 Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze.	14
5.7 Svolgimento dei servizi per il pubblico.	14
5.8 Affidamento di appalti (DUVRI).....	15
5.9 Sorveglianza sanitaria.....	15
5.10 Infortuni.....	16
5.11 Informazione e formazione.	16
5.11.1 Informazione.	16
5.11.2 Formazione e addestramento	17
5.12 Manutenzioni.	17
6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.	18

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 septies d.lgs 231/2001)

La presente Parte speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'ipotesi di colpa rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità dell'Ente è quella della colpa specifica, consistente nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il profilo di colpa attiene, nuovamente, alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa, come definita dall'art. 43 del Codice penale, riferita al verificarsi dell'omicidio e delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

Conerobus ha adottato un sistema di gestione della sicurezza del lavoro certificato UNI EN ISO 45001 per la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi che fa parte integrante del MOG. Si evidenzia che il CdA, con apposita delibera, ha individuato e nominato il soggetto facente funzione di Datore di Lavoro.

2. SOGGETTI RESPONSABILI E DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le seguenti funzioni aziendali sono individuate quali soggetti responsabili o comunque coinvolti nell'attuazione delle misure organizzative, procedurali e di controllo previste dal presente Modello, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Datore di Lavoro** – responsabile ultimo dell'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza, nonché della predisposizione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e della designazione delle figure della prevenzione;
- **Dirigenti** – preposti alla gestione di unità organizzative o aree operative, responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nei rispettivi ambiti di competenza;
- **Preposti** – responsabili della vigilanza operativa sul corretto svolgimento delle attività lavorative e sull'uso appropriato dei dispositivi di protezione;

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** – figura tecnica di riferimento per la valutazione dei rischi, la proposta di misure preventive e protettive e la formazione in materia di sicurezza;
- **Medico Competente (MC)** – responsabile della sorveglianza sanitaria e della collaborazione alla valutazione dei rischi in relazione agli aspetti di salute;
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** – soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- **Odv** – monitora il rispetto delle misure adottate e riceve segnalazioni di eventuali violazioni;
- **Incaricati delle emergenze:** lavoratori designati previa consultazione con il RLS, debitamente formati ed addestrati come previsto dalla legge, addetti alle Squadre di emergenza incendi e pronto soccorso ed incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta luoghi di lavoro a fronte di pericoli gravi ed immediati, di salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- **Lavoratori-** devono rispettare le norme e le procedure aziendali e segnalare situazioni di pericolo.

3. LE ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro) in relazione alle ispezioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008);
- Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, in coordinamento con ASL, INAIL e Uffici del Lavoro;
- Valutazione preliminare e periodica di tutti i rischi in materia di sicurezza;
- Nomine e definizioni delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici in

materia di sicurezza;

- Definizione degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio e alle procedure di accesso;
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative;
- Comunicazione e coinvolgimento personale;
- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Raccolta, elaborazione e presentazione a enti della Pubblica Amministrazione di documentazione tecnica, economica e amministrativa necessaria all'ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni e provvedimenti di carattere amministrativo per l'esercizio delle attività aziendali;
- Individuazione e aggiornamento delle disposizioni normative applicabili per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione finalizzati a dare evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte;
- Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, inclusa la gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Attività di sorveglianza sanitaria.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società riconosce la massima rilevanza alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuovendo una cultura della prevenzione e della protezione estesa anche agli utenti dei servizi erogati.

4.1 Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I destinatari del presente Modello, inclusi gli organi sociali, sono tenuti a conoscere e rispettare, e per quanto di competenza a far conoscere e far rispettare:

- la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le disposizioni di cui al Modello;
- le procedure adottate in tale ambito;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Sistema di Gestione Integrato e nel Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”);
- i principi etici del Codice Etico;
- le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi, anche da interferenze, per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori sia del pubblico;
- b) la previsione di opportune garanzie contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei prestatori di servizi e dei prestatori d'opera;
- c) la programmazione della prevenzione;
- d) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- f) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- g) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva, anche nei confronti del pubblico utilizzatore dei servizi resi dalla società;
- h) la definizione di priorità delle misure di protezione individuale dei propri dipendenti;
- i) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano

- motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- j) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
 - k) la formalizzazione di istruzione adeguate ai lavoratori;
 - l) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e del pubblico dei fruitori dei servizi nonché di pericolo grave e immediato;
 - m) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
 - n) la regolare manutenzione di automezzi, aree/ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni di fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta. Vengono svolte le verifiche preliminari per valutare l'idoneità tecnico professionale dei fornitori, in modo da poter disporre di un elenco di soggetti qualificati per gli affidamenti.

4.2 Obblighi dei destinatari

I componenti degli organi sociali ed i dipendenti di Conerobus, compresi il Datore di lavoro, il Delegato Sicurezza ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nello svolgimento -anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni- dei compiti ad essi affidati, hanno l'obbligo di:

- acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;

- rispettare e far rispettare la normativa le disposizioni delle autorità, nonché eventuali regolamentazioni di autodisciplina, ed espletare con tempestività gli adempimenti di legge, in materia di igiene e sicurezza del lavoro e ambientale, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza negli automezzi della Società di terzi estranei alla Società stessa;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- utilizzare correttamente gli automezzi, i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altri eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o per ridurre tali deficienze o pericoli;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività di manutenzione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione prevenzione al

fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

4.3 Divieti

E' fatto espresso divieto di:

- Rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- Fabbricare, acquistare, noleggiare o utilizzare automezzi, impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.

5. Protocolli specifici di prevenzione e controllo

In relazione alle attività sensibili identificate, oltre alle procedure generali e ai principi e divieti sopra richiamati, sono stati individuati i seguenti presidi di controllo specifici.

- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura centrale per la gestione della sicurezza. Sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
- E' stato adottato un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza certificato secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018, nell'ambito del quale è stato definito un Organigramma della Sicurezza che individua ruoli, responsabilità e flussi di comunicazione. Il Manuale del Sistema di Gestione e le relative procedure operative, che disciplinano in modo puntuale le modalità di attuazione e controllo in materia di sicurezza, devono considerarsi parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): analisi dei rischi presenti in azienda e Il Piano di Emergenza.
- Informazione e formazione obbligatoria: corsi periodici per tutto il personale.

- Monitoraggio e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV): verifica dell'applicazione dei protocolli e delle procedure.

5.1 Identificazione delle responsabilità

La Società definisce formalmente, mediante disposizioni organizzative e deleghe specifiche, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali responsabilità, individuate secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, riguardano in particolare:

- il Datore di Lavoro;
- il Delegato Sicurezza;
- il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, in generale, di gestione delle emergenze.

Le suddette responsabilità, attribuite formalmente nell'ambito del rapporto di lavoro o, per i soggetti esterni all'azienda, tramite specifico contratto di incarico, devono essere comunicate tempestivamente e in maniera puntuale a tutti i soggetti terzi interessati nei casi previsti dalla normativa (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.).

5.2 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi dipendenti interni o soggetti esterni, devono:

- possedere competenze e requisiti professionali adeguati alla tipologia dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle specifiche attività svolte;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di partecipazione, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione specifici e coerenti con la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;

- essere presenti in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche e alle esigenze della Società e disporre dei mezzi e del tempo necessari per l'espletamento completo ed efficace del proprio incarico

5.3 Delega di funzioni

L'eventuale conferimento di deleghe di funzioni da parte del Datore di Lavoro – qualora ritenuto necessario o opportuno – deve avvenire per iscritto, con data certa, e previa accettazione formale da parte del delegato.

Nel processo di attribuzione delle deleghe devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, in relazione alla specifica natura delle funzioni affidate. Al delegato devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'espletamento delle funzioni delegate.

Al delegato deve, altresì, essere riconosciuto un autonomo, adeguato e determinato potere di spesa, funzionale allo svolgimento delle funzioni conferite.

5.4 Sistema aziendale di gestione della sicurezza

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- attività di informazione e formazione dei lavoratori
- attività di sorveglianza sanitaria
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad automezzi, attrezzature impianti, luoghi di lavoro agenti fisici chimici e biologici,

- attività di manutenzione delle attrezzature in macchinari a disposizione dei lavoratori adeguatamente formati e addestrati
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le specifiche procedure istruzione fanno parte della documentazione del sistema di gestione integrato rispondono in particolare agli standard uni and ISO 45.001.

5.5. Valutazione dei rischi

La valutazione preliminare e periodica dei rischi costituisce una fase fondamentale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in Conerobus S.p.A. Tale valutazione deve essere condotta in modo sistematico, accurato e documentato, prendendo in considerazione tutti i rischi presenti nei diversi ambiti aziendali.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di un "Documento di valutazione dei rischi ex D.LGs 81/08 (DVR) che contenga i seguenti elementi essenziali e quant'altro prescritto dalla normativa:

- b) La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della società, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione
- c) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per il soli usi previsti è oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza portarvi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato;
- d) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;

- e) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- f) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriali del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- g) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza adeguata formazione e addestramento.

Il DVR deve avere data certa deve essere approvato dal datore di lavoro dal RSPE dal medico competente previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza(a cui deve essere fornita copia e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il DVR deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

5.6. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

La Conerobus, in conformità al D.Lgs. 81/2008, alle norme tecniche applicabili e al proprio Sistema di Gestione Integrato, ha definito protocolli specifici per la gestione delle emergenze, inclusi gli interventi di lotta agli incendi, il pronto soccorso e le emergenze ambientali.

Tali protocolli sono allegati alla documentazione predisposta per gli adempimenti legislativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza), a cui si rinvia, unitamente alla Procedura 7.5.3 Gestione Emergenza. L'efficacia delle procedure è verificata mediante esercitazioni periodiche.

5.7. Svolgimento dei servizi per il pubblico

Nello svolgimento dei servizi destinati al pubblico, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire la tutela dell'integrità fisica sia del pubblico sia del personale addetto, attraverso, ad esempio, la verifica della regolare manutenzione degli automezzi, il rispetto della segnaletica stradale, la verifica della copertura assicurativa, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e collettivi, nonché ogni altra misura prevista dalla normativa vigente.

Analoghe precauzioni devono essere osservate nei trasferimenti interni ed esterni del personale, sia mediante mezzi aziendali sia tramite mezzi propri.

Le disposizioni relative sono disciplinate nella procedura interna 7.5.1 "Gestione Manutenzione".

Conerobus S.p.A. pianifica e gestisce l'impiego dei mezzi aziendali, assicurando che siano mantenuti in condizioni sicure e idonee al servizio. La procedura disciplina l'immissione e la dismissione dei mezzi, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel rispetto delle normative e delle procedure interne (procedura 7.2 Gestione parco mezzi)

La procedura definisce le modalità operative per garantire che l'erogazione del servizio sia svolta in condizioni controllate e sicure. Include l'organizzazione dei percorsi, degli orari e dei trasferimenti del personale, nonché le verifiche e i controlli necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio secondo le procedure aziendali e la normativa vigente (procedura 7.5 Gestione movimento)

5.8. Affidamento di appalti (DUVRI)

Adeguate misure di sicurezza, come la nomina di un Responsabile della Sicurezza, devono essere adottate anche in relazione all'affidamento di appalti d'opera o di servizi, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione. Nei casi di apertura di cantieri, è inoltre necessario rispettare la normativa specifica relativa ai cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e adottare tutte le misure ivi previste.

Per ciascun appalto, Conerobus S.p.A. predispone un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). La redazione del DUVRI viene effettuata dal Delegato Sicurezza con il supporto del RSPP, valutando tutti i fattori di rischio connessi all'attività oggetto dell'appalto.

Il DUVRI viene quindi inviato al fornitore di servizi interessato tramite pec, il quale ne prende visione e lo restituisce firmato a Conerobus S.p.A.

5.9. Sorveglianza sanitaria

La CONEROBUS S.p.A., nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, attua un programma di sorveglianza sanitaria finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico Competente nominato dall'azienda, che:

- Collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- Esegue le visite mediche preventive, periodiche, straordinarie e alla cessazione del rapporto di lavoro, in conformità ai rischi specifici cui è esposto il personale;
- Rilascia il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandolo al lavoratore e alla Direzione;
- Tiene e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, garantendo la riservatezza dei dati personali;
- Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008.

Il Delegato per la Sicurezza vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente.

5.10 Infortuni

La Società ha predisposto un record sul quale annota gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere anche esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi , le situazioni di c.d. “quasi infortuni”, vale a dire delle situazioni nelle quali, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

Il delegato di funzione è sempre informato di tali eventi e viene coinvolto nell’analisi delle cause degli stessi e, collaborando con il RSPP, individua le azioni correttive da implementare per la riduzione del rischio (ove possibile).

5.11. Informazione e formazione

5.11.1 Informazione

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a :

- Rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività aziendale;
- Misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- Rischi specifici cui si è sottoposti in relazione all’attività svolta, pericoli Connessi all'uso delle sostanze dei preparati pericolosi sulla base delle schede di dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure da attività per riguardano un pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- nomina del RSPP e del Medico competente;
- nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza;
- policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.11.2 Formazione e addestramento

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell’azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l’archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

Per i lavoratori neoassunti e ad ogni cambiamento di mansioni e/o introduzioni di nuove macchine, attrezzature, DPI, è prevista un'attività di addestramento alla mansione, effettuata mediante affiancamento a cura dei preposti o loro delegati (lavoratori esperti). Per tutto quanto non espressamente riferito nel presente punto si rinvia alla **PG 6-1 Procedura Gestione risorse umane**.

5.12 Manutenzioni

Le attività di manutenzione sono realizzate da personale formato, istruito ed addestrato all'utilizzo delle attrezzature necessarie, nel caso in cui siano realizzate da personale interno all'azienda. Qualora le attività vengano demandate a personale esterno, lo stesso viene accuratamente selezionato previa richiesta della documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale, verificata a cura del Delegato Sicurezza. Il monitoraggio delle attività di manutenzione da realizzare e la predisposizione del piano di manutenzione nonché tutti gli aspetti operativi della responsabilità connesse alla gestione delle manutenzioni sono regolati da apposita procedura **PG7-5-1 Gestione manutenzione** alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

6. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV)

In attuazione dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, il presente schema descrive i flussi informativi strutturati verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai fini del monitoraggio sull'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE / COMUNICAZIONE	PERIODICITÀ	SOGGETTO SEGNALANTE
<ul style="list-style-type: none"> Relazione complessiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprendente: Verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008; – Esiti delle attività di audit 	Annuale	Key Officer

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)
PARTE SPECIALE C

e delle verifiche di conformità legislativa; – Stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive derivanti dagli audit; – Riepilogo dei dati su infortuni e near misses; – Eventuali segnalazioni del Medico Competente relative a situazioni anomale emerse nelle visite periodiche o programmate.		
Aggiornamento dell'organigramma aziendale in materia di SSL, con evidenza delle variazioni intervenute nel periodo di riferimento.	Ad evento	Key Officer
Segnalazione di non conformità rilevate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	Ad evento	Key Officer
Comunicazione dell'avvio ed esiti di visite ispettive di terzi (ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) in materia di SSL.	Ad evento	Key Officer
Comunicazione di infortuni con prognosi superiore a 40 giorni.	Ad evento	Key Officer
Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei DUVRI.	Ad evento	Key Officer
Comunicazione di infortuni e/o incidenti occorsi sul lavoro, nonché di eventuali violazioni del DVR o altri eventi che possano mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori.	Ad evento	Key Officer

RETI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. N. 231/2001)
PARTE SPECIALE C